



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 44 del 26 maggio 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 373 DEL 23 MAGGIO 2025

**PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. 5 DEL 21 APRILE 2021.
SENTENZA TAR LAZIO N. 11183 DEL 17 AGOSTO 2022. CLASSIFICAZIONE
DI PAESAGGIO TAVOLE A DEL PTPR. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO
1998 N. 24 ED IN OTTEMPERANZA AGLI ARTICOLI 135 E 143 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di venerdì ventitré del mese di maggio, alle ore 12.48 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	"
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	"
4) CIACCIARELLI PASQUALE	"	10) RINALDI MANUELA	"
5) GHERA FABRIZIO	"	11) SCHIBONI GIUSEPPE	"
6) MASELLI MASSIMILIANO	"		

Sono presenti: *gli Assessori Ghera, Maselli e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *la Vicepresidente e gli Assessori Palazzo, Regimenti, Righini e Rinaldi.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre e Ciacciarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 373

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Sentenza TAR Lazio n. 11183 del 17 agosto 2022. Classificazione di Paesaggio Tavole A del PTPR. Approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito Codice, e in particolare gli articoli 135 e 143;

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, in particolare gli articoli 21, 22 e 23 che disciplinano la formazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito PTPR;

VISTO il “Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare, sottoscritto l’11 dicembre 2013 sulla base dello schema approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BURL del 19 dicembre 2013, n. 104, Supplemento Ordinario n. 1;

VISTO il “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione del protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico”, sottoscritto in data 16 dicembre 2015, con il quale il Comitato tecnico congiunto, istituito con il Protocollo d’Intesa di cui sopra, ha portato a termine le proprie attività, raggiungendo la condivisione dei contenuti del PTPR;

VISTO il “Documento di condivisione dei contenuti del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio ai fini della stipula dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 tra Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e Regione Lazio”, sottoscritto dalla Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura) in data 18 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021 n. 5, di approvazione del PTPR, pubblicata sul BURL del 10 giugno 2021, n. 56, Supplemento n. 2;

VISTO l’“Accordo tra pubbliche amministrazioni in attuazione degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990 avente ad oggetto il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio”, sottoscritto dal Ministro della Cultura e dal Presidente della Regione Lazio e trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 15849-P;

PRESO ATTO che, con Sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, del 17 agosto 2022, n. 11183, è stato accolto il ricorso proposto da Impresa Calbit S.r.l., e, per l’effetto, annullate la Tav. B 30 - 388 e la Tav. A 30 - 388 del PTPR nella parte in cui, rispettivamente, sottopongono l’area di proprietà della ricorrente a vincolo paesistico, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. b) e dell’art. 142 comma 1 lett. g) del Codice e la classificano, ai sensi del Capo II del PTPR, come Paesaggio Naturale;

PRESO ATTO che la suddetta Sentenza n. 11183/2022 è divenuta inoppugnabile per decorso dei termini per esperire impugnazione;

PRESO ATTO che il Comune di Artena ha provveduto ad inviare la certificazione, ai sensi dell’art. 39 commi 5 e 6 delle Norme del PTPR, prot. 3542 del 16 febbraio 2023, acquisita al protocollo regionale al n. 208119 del 23 febbraio 2023, relativa alle aree oggetto del ricorso;

RITENUTO di prendere atto della Sentenza n. 11183/2022, che ha annullato, limitatamente ai terreni di proprietà della ricorrente oggetto del ricorso, il vincolo paesaggistico di area boscata di cui all’art. 134 comma 1 lett. b) e all’art. 142 comma 1 lett. g) del Codice di cui alla Tav. B 30 - 388 del PTPR;

RILEVATO che, al fine di provvedere ad una nuova classificazione di paesaggio in luogo di quella annullata con la suddetta Sentenza, si è svolta apposita attività istruttoria che ha visto coinvolte le strutture regionali e quelle del Ministero della Cultura, in particolare ad opera della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;

RILEVATO che la Regione Lazio, con nota del 27 febbraio 2023, prot. n. 219946, ha proposto l’attribuzione del “Paesaggio agrario di continuità” di cui all’art. 27 del PTPR;

RILEVATO che la Direzione Generale del Ministero della Cultura - Servizio V, con nota dell’1 giugno 2023, prot. n. 19850-P, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 601190, ha, sulla base di una ampia e approfondita istruttoria condotta dalla Soprintendenza sopra menzionata, proposto l’attribuzione del “Paesaggio Naturale di Continuità” di cui all’art. 24 del PTPR;

RILEVATO che, con nota dell’8 giugno 2023, prot. n. 627235, la Regione Lazio ha convenuto, in accordo con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, di classificare i terreni di proprietà della ricorrente oggetto del ricorso come “Paesaggio Naturale di Continuità” di cui all’art. 24 del PTPR, secondo le risultanze di cui alla nota della Direzione Generale del Ministero della Cultura - Servizio V dell’1 giugno 2023, prot. n. 19850-P;

RILEVATO, altresì, che nella medesima nota dell’8 giugno 2023, prot. n. 627235 sopra citata, la Regione Lazio ha ritenuto di non aderire alle ulteriori proposte modificate del Ministero, in quanto relative ad aree non oggetto di sentenza;

DATO ATTO che la condivisione tra Regione e Ministero, necessaria per la modifica del PTPR, è stata raggiunta limitatamente alle aree oggetto della Sentenza TAR Lazio del 17 agosto 2022, n. 11183;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2024, n. 107 concernente “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Sentenza TAR Lazio n. 11183 del 17 agosto 2022. Presa d’atto e classificazione di Paesaggio Tavole A del PTPR. Adozione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, pubblicata sul BURL del 5 marzo 2024, n. 19, con la quale è stato adottato, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, del 17 agosto 2022, n. 11183, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, l’elaborato grafico “Stralcio Tavola A 30 - 388” del PTPR, allegato alla medesima deliberazione, relativamente ai terreni di proprietà di Impresa Calbit S.r.l., ricadenti nel territorio del Comune di Artena;

VISTO che con la Deliberazione della Giunta Regionale sopra citata, è stato, altresì, preso atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione Seconda quater, n. 11183 del 17 agosto 2022, che ha annullato, limitatamente ai terreni di proprietà della ricorrente oggetto del ricorso, il vincolo paesaggistico di area boscata di cui all’art. 134 comma 1 lett. b) e all’art. 142 comma 1 lett. g) del Codice di cui alla Tav. B 30 - 388 del PTPR;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998, è stata data notizia della suddetta D.G.R. 107/2024, su tre quotidiani a diffusione regionale e, nello specifico, su “Il Messaggero - Ed. Roma” del 9 marzo 2024, su “Il Giornale - Ed. Roma Lazio” del 9 marzo 2024 e su “Il Nuovo Corriere di Roma e Lazio” del 9 marzo 2024;
- ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998, è stata statuita la pubblicazione presso gli albi pretori del Comune di Artena e della Città Metropolitana di Roma Capitale per la durata di 45 giorni;
- ai sensi dell’art. 23 comma 3, della medesima L.R. n. 24/1998, durante il periodo di affissione, chiunque vi avesse interesse, poteva presentare osservazioni a quanto adottato al punto 2) del dispositivo della DGR 107/2024 al Comune di Artena territorialmente competente;

CONSIDERATO che, con nota del 6 marzo 2024, prot. n. 312544, la Regione Lazio ha trasmesso al Comune di Artena e a Città Metropolitana di Roma Capitale la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2024, n. 107, con richiesta di affissione presso i rispettivi albi pretori per la durata di 45 giorni, finalizzata alla presentazione di osservazioni. Detta nota è stata inviata, altresì, per conoscenza alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC e ad Impresa Calbit S.r.l.;

PRESO ATTO che, con nota del 13 maggio 2024, prot. n. 11794, acquisita agli atti nella medesima data, con prot. n. 625230, il Comune di Artena ha comunicato che, a seguito della pubblicazione presso l’albo pretorio della Deliberazione sopra citata per 45 giorni consecutivi, “...durante il periodo di affissione, non sono state presentate osservazioni limitatamente a quanto adottato, secondo quanto rappresentato sull’elaborato grafico ‘Stralcio Tavola A 30 - 388’, allegato alla Deliberazione di che trattasi”;

VISTO l’art. 16 comma 1 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38, concernente le funzioni e attività del Comitato Regionale per il Territorio (CRpT), “...quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica...”;

VISTO il Voto del 19 marzo 2025, n. 289/1 del CRpT, favorevole alla modifica del paesaggio della Tav. A 30 - 388 del PTPR, da “Paesaggio Naturale” a “Paesaggio Naturale di Continuità”, per le aree interessate dalla Sentenza del TAR Lazio n. 11183/2022, adottata con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2024, n. 107, ai sensi dell’art. 23 comma 7 della Legge Regionale 24/1998 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, come riportato nell’elaborato grafico “Stralcio Tavola A 30 - 388” del PTPR;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Regionale l’approvazione dell’elaborato grafico “Stralcio Tavola A 30 - 388” del PTPR, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Sentenza TAR Lazio n. 11183 del 17 agosto 2022. Classificazione di Paesaggio Tavole A del PTPR. Approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

1) di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Sentenza TAR Lazio n. 11183 del 17 agosto 2022. Classificazione di Paesaggio Tavole A del PTPR. Approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito Codice, e in particolare gli articoli 135 e 143;

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, in particolare gli articoli 21, 22 e 23 che disciplinano la formazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito PTPR;

VISTO il “Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare, sottoscritto l’11 dicembre 2013 sulla base dello schema approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BURL del 19 dicembre 2013, n. 104, Supplemento Ordinario n. 1;

VISTO il “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione del protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico”, sottoscritto in data 16 dicembre 2015, con il quale il Comitato tecnico congiunto, istituito con il Protocollo d’Intesa di cui sopra, ha portato a termine le proprie attività, raggiungendo la condivisione dei contenuti del PTPR;

VISTO il “Documento di condivisione dei contenuti del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio ai fini della stipula dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 tra Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e Regione Lazio”, sottoscritto dalla Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura) in data 18 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021 n. 5, di approvazione del PTPR, pubblicata sul BURL del 10 giugno 2021, n. 56, Supplemento n. 2;

VISTO l’“Accordo tra pubbliche amministrazioni in attuazione degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990 avente ad oggetto il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio”, sottoscritto dal Ministro della Cultura e dal Presidente della Regione Lazio e trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 15849-P;

PRESO ATTO che, con Sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, del 17 agosto 2022, n. 11183, è stato accolto il ricorso proposto da Impresa Calbit S.r.l., e, per l’effetto, annullate la Tav. B 30 - 388 e la Tav. A 30 - 388 del PTPR nella parte in cui, rispettivamente, sottopongono l’area di proprietà della ricorrente a vincolo paesistico, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. b) e dell’art. 142 comma 1 lett. g) del Codice e la classificano, ai sensi del Capo II del PTPR, come Paesaggio Naturale;

PRESO ATTO che la suddetta Sentenza n. 11183/2022 è divenuta inoppugnabile per decorso dei termini per esperire impugnazione;

PRESO ATTO che il Comune di Artena ha provveduto ad inviare la certificazione, ai sensi dell’art. 39 commi 5 e 6 delle Norme del PTPR, prot. 3542 del 16 febbraio 2023, acquisita al protocollo regionale al n. 208119 del 23 febbraio 2023, relativa alle aree oggetto del ricorso;

RITENUTO di prendere atto della Sentenza n. 11183/2022, che ha annullato, limitatamente ai terreni di proprietà della ricorrente oggetto del ricorso, il vincolo paesaggistico di area boscata di cui all'art. 134 comma 1 lett. b) e all'art. 142 comma 1 lett. g) del Codice di cui alla Tav. B 30 - 388 del PTPR;

RILEVATO che, al fine di provvedere ad una nuova classificazione di paesaggio in luogo di quella annullata con la suddetta Sentenza, si è svolta apposita attività istruttoria che ha visto coinvolte le strutture regionali e quelle del Ministero della Cultura, in particolare ad opera della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;

RILEVATO che la Regione Lazio, con nota del 27 febbraio 2023, prot. n. 219946, ha proposto l'attribuzione del "Paesaggio agrario di continuità" di cui all'art. 27 del PTPR;

RILEVATO che la Direzione Generale del Ministero della Cultura - Servizio V, con nota dell'1 giugno 2023, prot. n. 19850-P, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 601190, ha, sulla base di una ampia e approfondita istruttoria condotta dalla Soprintendenza sopra menzionata, proposto l'attribuzione del "Paesaggio Naturale di Continuità" di cui all'art. 24 del PTPR;

RILEVATO che, con nota dell'8 giugno 2023, prot. n. 627235, la Regione Lazio ha convenuto, in accordo con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, di classificare i terreni di proprietà della ricorrente oggetto del ricorso come "Paesaggio Naturale di Continuità" di cui all'art. 24 del PTPR, secondo le risultanze di cui alla nota della Direzione Generale del Ministero della Cultura - Servizio V dell'1 giugno 2023, prot. n. 19850-P;

RILEVATO, altresì, che nella medesima nota dell'8 giugno 2023, prot. n. 627235 sopra citata, la Regione Lazio ha ritenuto di non aderire alle ulteriori proposte modificate del Ministero, in quanto relative ad aree non oggetto di sentenza;

DATO ATTO che la condivisione tra Regione e Ministero, necessaria per la modifica del PTPR, è stata raggiunta limitatamente alle aree oggetto della Sentenza TAR Lazio del 17 agosto 2022, n. 11183;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2024, n. 107 concernente "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Sentenza TAR Lazio n. 11183 del 17 agosto 2022. Presa d'atto e classificazione di Paesaggio Tavole A del PTPR. Adozione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicata sul BURL del 5 marzo 2024, n. 19, con la quale è stato adottato, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, del 17 agosto 2022, n. 11183, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, l'elaborato grafico "Stralcio Tavola A 30 - 388" del PTPR, allegato alla medesima deliberazione, relativamente ai terreni di proprietà di Impresa Calbit S.r.l., ricadenti nel territorio del Comune di Artena;

VISTO che con la Deliberazione della Giunta Regionale sopra citata, è stato, altresì, preso atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione Seconda quater, n. 11183 del 17 agosto 2022, che ha annullato, limitatamente ai terreni di proprietà della ricorrente oggetto del ricorso, il vincolo paesaggistico di area boscata di cui all'art. 134 comma 1 lett. b) e all'art. 142 comma 1 lett. g) del Codice di cui alla Tav. B 30 - 388 del PTPR;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998, è stata data notizia della suddetta D.G.R. 107/2024, su tre quotidiani a diffusione regionale e, nello specifico, su "Il Messaggero - Ed. Roma" del 9 marzo 2024, su "Il Giornale - Ed. Roma Lazio" del 9 marzo 2024 e su "Il Nuovo Corriere di Roma e Lazio" del 9 marzo 2024;
- ai sensi dell'art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998, è stata statuita la pubblicazione presso gli albi pretori del Comune di Artena e della Città Metropolitana di Roma Capitale per la durata di 45 giorni;
- ai sensi dell'art. 23 comma 3, della medesima L.R. n.24/1998, durante il periodo di affissione, chiunque vi avesse interesse, poteva presentare osservazioni a quanto adottato al punto 2) del dispositivo della DGR 107/2024 al Comune di Artena territorialmente competente;

CONSIDERATO che, con nota del 6 marzo 2024, prot. n. 312544, la Regione Lazio ha trasmesso al Comune di Artena e a Città Metropolitana di Roma Capitale la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2024, n. 107, con richiesta di affissione presso i rispettivi albi pretori per la durata di 45 giorni, finalizzata alla presentazione di osservazioni. Detta nota è stata inviata, altresì, per conoscenza alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC e ad Impresa Calbit S.r.l.;

PRESO ATTO che, con nota del 13 maggio 2024, prot. n. 11794, acquisita agli atti nella medesima data, con prot. n. 625230, il Comune di Artena ha comunicato che, a seguito della pubblicazione presso l'albo pretorio della Deliberazione sopra citata per 45 giorni consecutivi, "*...durante il periodo di affissione, non sono state presentate osservazioni limitatamente a quanto adottato, secondo quanto rappresentato sull'elaborato grafico 'Stralcio Tavola A 30 - 388', allegato alla Deliberazione di che trattasi*";

VISTO l'art. 16 comma 1 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38, concernente le funzioni e attività del Comitato Regionale per il Territorio (CRpT), "*...quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica...*";

VISTO il Voto del 19 marzo 2025, n. 289/1 del CRpT, favorevole alla modifica del paesaggio della Tav. A 30 - 388 del PTPR, da "Paesaggio Naturale" a "Paesaggio Naturale di Continuità", per le aree interessate dalla Sentenza del TAR Lazio n. 11183/2022, adottata con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2024, n. 107, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge Regionale 24/1998 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, come riportato nell'elaborato grafico "Stralcio Tavola A 30 - 388" del PTPR;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, di approvare, in conseguenza della Sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, del 17 agosto 2022, n. 11183, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, l'elaborato grafico "Stralcio Tavola A 30 - 388" del PTPR, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) di approvare, in conseguenza della Sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, del 17 agosto 2022, n. 11183, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, l'elaborato grafico "Stralcio Tavola A 30 - 388" del PTPR, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) che l'elaborato grafico di cui al punto 1), a seguito della pubblicazione della presente deliberazione sul BURL, sarà graficizzato, per come approvato, nel PTPR, disponendone la divulgazione, altresì, sul sito istituzionale e nel sistema informativo geografico regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso Ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.



 Perimetro area oggetto della sentenza TAR LAZIO 11183/2022

 Aree oggetto di riclassificazione in Paesaggio Naturale di Continuità

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Giuseppe Schiboni)